



Comune di Pove del Grappa

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 15 DEL 24-04-2020

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI. legge 116/2014 di conversione con modifiche del d.l. 91/2014 in attuazione del d.lgs n. 152/2006.

IL SINDACO

Considerato che nel territorio di questo Comune è pratica agricola consuetudinaria l'abbruciamento di residui della potatura, della coltivazione degli orti e dei campi, nonché derivanti dall'eliminazione di erbe e arbusti infestanti;

Visto l'art. 56 della Legge regionale n.11 del 2.4.2014 e l'art.14 comma 8 lettera b del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge n. 116 del 11.08.2014 (pubblicata sulla G.U. del 20.08.2014), in cui si dettano norme riguardo alla disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali;

Che in data 10.10.2014 con n. 50 è stata emessa ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI. Legge 116/2014 di conversione con modifiche del D.L. 91/2014 IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 152/2006

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana.

Ritenuto di limitare le combustioni di residui vegetali al fine di ridurre i disagi per la popolazione;

ORDINA

➤ in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici ed a seguito del decreto legge 24.06.2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116, al codice dell'ambiente in materia di combustione di materiali provenienti dalle normali pratiche agronomiche, in particolare l'art. 256 del d.lgs 152/06 e s.m.i. in materia di combustione illecita dei rifiuti con l'introduzione del comma 6 bis, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e oliveti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione, nei seguenti periodi ed orari:
 - nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo e nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 18:00 alle ore 9:30 solo in orario di luce;
 - nel periodo dal 1 aprile al 15 maggio di ogni anno, dalle ore 19:00 alle ore 9:30 solo in orario di luce;
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5 X 5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E'

- vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
4. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
 5. la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato e dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. La D.G.R.V. n. 347 del 24.02.2006, che richiama la vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 8.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi;
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
 - il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

DISPONE

- che la presente ordinanza assume validità dal 1° maggio 2020;
- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- la revoca dell'ordinanza n. 50 del 10.10.2014;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto:
 - a) alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni;
 - b) sia pubblicata sul sito Internet del Comune;e sia inviata:
 - al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Solagna;
 - al Comando Stazione Forestale di Bassano del Grappa;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Pove del Grappa li 24 aprile 2020

IL SINDACO
Dalmonte Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.